



## Ministero dell'Istruzione

### I.C. "EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA" CASORATE PRIMO (Pavia)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)

☎ 02/9056075 – 02/90056139 Fax 02/9056665

Email segreteria: [pvic805008@istruzione.it](mailto:pvic805008@istruzione.it)

Email dirigente: [dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it](mailto:dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it)

sito web: [www.istitutocomprensivocasorate.gov.it](http://www.istitutocomprensivocasorate.gov.it)

**TRINITY**  
COLLEGE LONDON  
Registered Exam Centre 60628

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  2014-2020

Casorate Primo, 29/11/2021

A tutto personale della scuola

### CIRCOLARE N.64

**Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale a tutto il personale in servizio nella scuola, ai sensi del D.L. 172/2021**

A partire dal giorno **mercoledì 15 dicembre 2021** per tutti i lavoratori dipendenti della scuola la vaccinazione da COVID-19 è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, in qualunque forma o sede prestate.

L'obbligo vaccinale si intende assolto quando è stato completato il ciclo primario di vaccinazione (unica dose di Johnson o due dosi di altri percorsi vaccinali e successivamente è stata inoculata la 3° dose (cosiddetta "dose booster").

Simultaneamente la validità dei Green Pass in vigore diventa non superiore ai 9 mesi, contati a partire dal termine del ciclo primario di vaccinazione, e successivamente a tale periodo di copertura il conteggio dei nove mesi riparte successivamente all'effettuazione della dose booster. A tutela della comunità estesa ed a maggior ragione dei lavoratori della scuola, i lavoratori in questione hanno facoltà di recarsi a ricevere la dose booster a partire dal termine del 5° mese dal termine del ciclo primario di vaccinazione, al fine di aumentare significativamente la probabilità di copertura vaccinale degli interessati.

È possibile essere esonerati da detto obbligo vaccinale o differire la vaccinazione soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

La validità delle certificazioni di esenzione in essere è estesa fino al 31 dicembre 2021.

La Scuola verificherà per tutti i lavoratori l'avvenuta vaccinazione o lo stato di esenzione.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la Scuola inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque (5) giorni dalla ricezione dell'invito, la

documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti (20) giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la Scuola inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre (3) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione su dettagliata la Scuola accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dai 400 € ai 1.000 €, e tale sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione. Ricordo inoltre che, ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie, chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**(Prof.ssa Maria  
Gentile)**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993*